



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04-05-2020 (punto N 14)

Delibera N 571 del 04-05-2020

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Barbara TRAMBUSTI

Estensore SARA MADRIGALI

Oggetto

Protocollo operativo per il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori finalizzato alla riapertura delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità, ai sensi dell'art. 8 del DPCM 26 aprile 2020

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Protocollo operativo
B	Si	Cartaceo+Digitale	Tabella Risorse

STRUTTURE INTERESSATE

Tipo	Denominazione
Direzione Generale	DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

MOVIMENTI CONTABILI

<i>Capitolo</i>	<i>Anno</i>	<i>Tipo Mov.</i>	<i>N. Movimento</i>	<i>Variaz.</i>	<i>Importo in Euro</i>
U-24561	2020	Prenotazione			3000000,00

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e in particolare gli artt. 21 e 62;

Richiamato il DPGR del 9 gennaio 2018, n. 2/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41;

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 15 marzo 2020 “Misure straordinarie inerenti i centri diurni per anziani e disabili e la definizione di linee guida di indirizzo per il percorso diagnostico terapeutico dei pazienti affetti da COVID-19, al fine di contrastare e contenere sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

Vista la circolare AOO-GRT Prot. n. 138063/R.120.20.10 del 14 aprile 2020 con la quale, preso atto che mediante il DPCM del 10 aprile 2020 le misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 sono state prorogate dal 13 aprile sino al 3 maggio 2020, è stabilito che la sospensione dell'attività delle strutture semiresidenziali per anziani e disabili, disposta mediante l'Ordinanza n. 12/2020, è parimenti prorogata alla medesima data del 3 maggio p.v., alle condizioni e secondo le modalità riportate nella Ordinanza predetta;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 03 Maggio 2020 “Ulteriori misure, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della pandemia da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie e alle attività delle strutture semiresidenziali (centri diurni), per persone con disabilità” che dispone che le stesse sono autorizzate a programmare la ripresa dell'erogazione delle attività a partire dal 18 maggio, a seguito di specifici accordi con i gestori dei servizi e le zone distretto/SdS, e pertanto ne proroga la chiusura fino alla data del 17 maggio;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, che all'art 47, comma 1 (Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare), stabilisce “Sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, l'attività dei medesimi è sospesa dalla data del presente decreto e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. L'Azienda sanitaria locale può, d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al primo periodo, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento”;

Visto il DPCM 26 aprile 2020, che all'art. 8 - Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità - stabilisce “Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione,

comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori”.

Tenuto conto dei disagi, dal punto di vista clinico-assistenziale e relazionale, che, nella fase di chiusura dei centri semiresidenziali, le persone con disabilità che svolgevano i propri programmi riabilitativi, assistenziali e educativi presso tali centri hanno dovuto affrontare, e del notevole impegno assistenziale a carico delle famiglie durante tale periodo;

Considerato indifferibile dare indicazioni per la riapertura, ancorché graduale, delle attività sopra richiamate, garantendo le necessarie azioni di prevenzione a tutela degli ospiti e degli operatori di ciascuna struttura e individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per gli stessi e per la collettività, specificando inoltre che l'inizio dell'operatività sarà successiva ad una precisa pianificazione degli interventi, al fine di assicurare modalità di erogazione che garantiscano di contenere nel modo più stringente possibile il rischio di contagio;

Ritenuto di emanare un Protocollo operativo a livello regionale, in attuazione dell'art. 8 del DPCM 26 aprile 2020, al fine di consentire il progressivo riavvio delle attività sociali e sociosanitarie erogate alle persone con disabilità da parte dei centri semiresidenziali, supportando le Aziende USL, le Zone distretto/SdS e i gestori privati dei servizi nella individuazione di procedure e contesti operativi che assicurino la massima sicurezza degli ospiti e degli operatori nella fase di ripresa delle attività;

Considerato necessario che la riprogrammazione delle suddette attività scaturisca da una forte sinergia tra i servizi territoriali di Zona distretto/SdS e i gestori dei servizi, in quanto esistono molteplici realtà locali, sia in termini di tipologia di utenti, che di dimensioni o di localizzazione delle strutture, che non possono essere assimilate in un'unica formula organizzativa, ma devono essere valutate singolarmente in modo specifico, al fine di trovare la migliore modalità operativa per garantire una riapertura sicura ed efficace dal punto di vista della qualità assistenziale;

Considerato inoltre che, in coerenza con le modalità concordate tra i servizi territoriali di Zona distretto/SdS e i gestori per la ripresa delle attività, dovrà essere definito anche il profilo professionale e quantificato il numero degli operatori necessari in servizio presso la struttura in ciascuno dei vari successivi step operativi organizzati dal centro, fino alla ripresa a pieno regime delle attività;

Ritenuto necessario che, prima della riapertura dei centri semiresidenziali, debbano essere effettuate azioni mirate di formazione a tutti gli operatori e agli ospiti, ove possibile, sulle modalità comportamentali individuali correlate alla pandemia in atto e sull'utilizzo corretto dei DPI;

Stabilito pertanto di prevedere la riapertura delle attività dei centri semiresidenziali per persone con disabilità, così come individuati all'art. 8 del DPCM 26 aprile 2020, a partire dal 18 maggio e comunque entro il 1 giugno 2020, specificando che la individuazione della data dalla quale può essere avviata la ripresa delle attività è funzionale a consentire ai gestori dei servizi, e alle Zone distretto/SdS territorialmente competenti, di mettere in atto le azioni e le indicazioni contenute nel Protocollo operativo di cui all'allegato A parte integrante del presente atto;

Stabilito inoltre che la riapertura delle attività dei suddetti centri semiresidenziali per persone con disabilità dovrà avvenire a seguito di specifici accordi definiti a livello territoriale tra i gestori dei servizi e le Zone distretto/SdS territorialmente competenti, tenendo conto dei Progetti personalizzati di ciascun utente e prevedendo, ove possibile, attività complementari, anche utilizzando strumenti telematici, a completamento dell'orario di frequentazione abituale, e comunque nel rispetto delle modalità operative e delle indicazioni contenute nel Protocollo operativo di cui all'allegato A parte integrante del presente atto;

Stabilito che nell'ambito della riprogrammazione delle modalità di erogazione delle prestazioni, i servizi territoriali potranno valutare la possibilità di accessi al domicilio da parte di operatori della struttura, così come previsto dalla Ordinanza del Presidente GR n. 12 del 15/03/2020, nonché dagli artt. 47 e 48 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, per far fronte a esigenze di particolari utenti, e potranno disporre la prosecuzione e/o la attivazione di interventi da remoto, definendo i contenuti degli interventi medesimi;

Stabilito altresì che sarà comunque assicurata alla persona con disabilità, o alla famiglia, la facoltà di scegliere di differire il rientro in struttura, secondo una programmazione concordata con i competenti servizi territoriali titolari della presa in carico;

Stabilito inoltre di destinare risorse specifiche per la organizzazione degli interventi necessari alla gestione in sicurezza delle fasi di riapertura dei centri, quantificando in € 3.000.000,00 la somma complessiva da rendere disponibile alle Zone distretto/SdS per l'attuazione degli interventi di sostegno e supporto ai gestori delle strutture che si renderanno necessari per garantire una graduale, sicura ed efficace ripresa delle attività, tenuto conto delle diverse modalità organizzative dei servizi che gli stessi dovranno concordare con le Zone distretto/SdS e della eventuale riqualificazione delle attività e della riprogrammazione dell'utilizzo del personale;

Ritenuto di assegnare, per le finalità sopra esposte, la somma complessiva di € 3.000.000,00, a valere sulle disponibilità del capitolo 24561 "Covid 19 – Attività rese dalle strutture private" del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, secondo la ripartizione indicata nell'Allegato B alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dando altresì atto che sarà predisposta opportuna variazione di bilancio in via amministrativa ai fini della corretta classificazione economica della spesa;

Dato atto altresì che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia, nonché, per le somme oggetto di variazione in via amministrativa, di cui al precedente capoverso, all'approvazione della corrispondente variazione di bilancio;

Considerato che le predette assegnazioni agli ambiti territoriali sono effettuate individuando in ciascuna Zona l'ente beneficiario delle risorse secondo i seguenti parametri:

- alle Società della Salute, laddove costituite, e che ciò rappresenta titolo per l'iscrizione nel loro bilancio;
- alle Aziende UU.SS.LL. competenti per territorio, ovvero agli altri soggetti individuati ai sensi dell'art 3 comma 5 della L.R. 66/08, nelle Zone dove non è stata costituita la Società della Salute, ai sensi dell'art. 71bis della L.R. 40/2005 e successive modifiche;

Precisato che le risorse suddette saranno trasferite agli enti beneficiari, nei limiti degli importi indicati nell'Allegato B alla presente deliberazione, previa presentazione e approvazione di un progetto al competente settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, entro il 1

giugno 2020, nel quale sia esplicitato l'utilizzo delle stesse per coprire i costi necessari per l'attuazione del Protocollo operativo di cui all'allegato A parte integrante del presente atto;

Specificato che il progetto presentato dalle Zone distretto/SdS dovrà essere preliminarmente condiviso con i competenti uffici dell'Azienda Sanitaria di riferimento - in particolare con i Dipartimenti della Prevenzione - che dovrà essere coinvolta, al fine di garantire la messa in sicurezza di operatori e ospiti, rispetto agli aspetti strutturali e impiantistici, organizzativi, igienico-sanitari, nonché legati al rischio clinico e al rischio infettivo;

Dato atto che le Zone distretto/SdS sono vincolate nell'utilizzo delle risorse loro assegnate alla attuazione di quanto previsto dal presente atto e che sono tenute a fornire al competente settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, con modalità e tempistica da definire, il periodico monitoraggio, circa gli interventi attuati e le azioni intraprese relativamente al processo di riapertura nonché dati puntuali sulle strutture che sono state riaperte, sui test effettuati e sulla frequenza da parte degli ospiti;

Ritenuto di demandare al competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, al fine dell'attuazione del Protocollo operativo di cui all'allegato A alla presente deliberazione, la valutazione dei progetti presentati, la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'assegnazione delle risorse agli ambiti territoriali e il monitoraggio degli interventi;

Vista la L.R. n.81 del 23/12/2019 "Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022";

Vista la DGR n. 1 del 7/01/2020 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022";

a voti unanimi

DELIBERA

1.di stabilire la riapertura delle attività dei centri semiresidenziali per persone con disabilità, così come individuati all'art. 8 del DPCM 26 aprile 2020, a partire dal 18 maggio e comunque entro il 1 giugno 2020, specificando che la individuazione della data dalla quale può essere avviata la ripresa delle attività è funzionale a consentire ai gestori dei servizi, e alle Zone Distretto/SdS territorialmente competenti, di mettere in atto le azioni e le indicazioni contenute nel Protocollo operativo di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto;

2.di stabilire che la riapertura delle attività dei suddetti centri semiresidenziali per persone con disabilità dovrà avvenire a seguito di specifici accordi definiti a livello territoriale tra i gestori dei servizi e le Zone Distretto/SdS territorialmente competenti, tenendo conto dei Progetti personalizzati di ciascun utente e prevedendo, ove possibile, attività complementari, anche utilizzando strumenti telematici, a completamento dell'orario di frequentazione abituale, e comunque nel rispetto delle modalità operative e delle indicazioni contenute nel Protocollo operativo di cui all'allegato A parte integrante del presente atto;

3.di stabilire che nell'ambito della riprogrammazione delle modalità di erogazione delle prestazioni, i servizi territoriali potranno valutare la possibilità di accessi al domicilio da parte di operatori della struttura, così come previsto dalla Ordinanza del Presidente GR n. 12 del 15/03/2020, nonché dagli artt. 47 e 48 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, per far fronte a esigenze di particolari utenti, e potranno disporre la prosecuzione e/o la attivazione di interventi da remoto, definendo i contenuti degli interventi medesimi;

4.di destinare risorse specifiche per la organizzazione degli interventi necessari alla gestione in sicurezza delle fasi di riapertura dei centri, quantificando in € 3.000.000,00 la somma complessiva da rendere disponibile Zone distretto/SdS per l'attuazione degli interventi di sostegno e supporto ai gestori delle strutture che si renderanno necessari per garantire una graduale, sicura ed efficace ripresa delle attività, tenuto conto delle diverse modalità organizzative dei servizi che gli stessi dovranno concordare con le Zone distretto/SdS e della eventuale riqualificazione delle attività e della riprogrammazione dell'utilizzo del personale;

5.di assegnare, per le finalità sopra esposte, la somma complessiva di € 3.000.000,00, a valere sulle disponibilità del capitolo 24561 "Covid 19 – Attività rese dalle strutture private" del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, secondo la ripartizione indicata nell'Allegato B alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dando altresì atto che sarà predisposta opportuna variazione di bilancio in via amministrativa ai fini della corretta classificazione economica della spesa;

6.di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia, nonché, per le somme oggetto di variazione in via amministrativa, di cui al precedente capoverso, all'approvazione della corrispondente variazione di bilancio;

7.di precisare che le risorse suddette saranno trasferite agli enti beneficiari, nei limiti degli importi indicati nell'Allegato B alla presente deliberazione, previa presentazione di un progetto al competente settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, entro il 1 giugno 2020, nel quale sia declinato l'utilizzo delle stesse per coprire i costi necessari per l'attuazione del Protocollo operativo di cui all'allegato A parte integrante del presente atto;

8.di specificare che il progetto presentato dalle Zone distretto/SdS dovrà essere preliminarmente condiviso con i competenti uffici dell'Azienda Sanitaria di riferimento - in particolare con i Dipartimenti della Prevenzione - che dovrà essere coinvolta, al fine di garantire la messa in sicurezza di operatori e ospiti, rispetto agli aspetti strutturali e impiantistici, organizzativi, igienico-sanitari, nonché legati al rischio clinico e al rischio infettivo;

9.di prevedere che, relativamente all'utilizzo delle suddette risorse, gli enti beneficiari di ciascuna Zona distretto sono tenuti a presentare al competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, entro il 31 gennaio 2021, una rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta nell'anno 2020 per lo specifico intervento insieme ad una relazione analitica relativa agli interventi finanziati;

10.di precisare che le Zone distretto sono vincolate nell'utilizzo delle risorse loro assegnate alla attuazione di quanto previsto dal presente atto e che sono tenute a fornire al competente settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, con modalità e tempistica da definire, il periodico monitoraggio, circa gli interventi attuati e le azioni intraprese relativamente al processo di riapertura nonché dati puntuali sulle strutture che sono state riaperte, sui test effettuati e sulla frequenza da parte degli ospiti;

11.di demandare al competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, al fine dell'attuazione del Protocollo operativo di cui all'allegato A alla presente deliberazione, la valutazione dei progetti presentati, la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'assegnazione delle risorse agli ambiti territoriali e il monitoraggio degli interventi;

12. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati dagli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile

BARBARA TRAMBUSTI

Il Direttore

CARLO RINALDO TOMASSINI

Protocollo operativo per il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori finalizzato alla riapertura delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità, ai sensi dell'art. 8 del DPCM 26 aprile 2020.

Secondo quanto disposto dall'art. 8 *Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità* del DPCM 26 aprile 2020, "Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori."

Si ritiene di emanare delle linee di indirizzo a livello regionale, in attuazione dell'art.8 del DPCM 26 aprile 2020, al fine di consentire la progressiva riattivazione delle attività sociali e sociosanitarie erogate alle persone con disabilità da parte dei suddetti centri semiresidenziali, supportando le Aziende USL, le Zone distretto/SdS e i gestori privati dei servizi nella individuazione di procedure e modalità operative che assicurino la massima sicurezza degli ospiti e degli operatori nella fase di ripresa, ancorché graduale, delle attività.

E' necessario che la riprogrammazione delle attività diurne scaturisca da una forte sinergia tra i servizi territoriali di zona/SdS e i gestori dei servizi, in quanto esistono molteplici realtà locali, sia in termini di tipologia di utenti, che di dimensioni o di localizzazione delle strutture, che non possono essere assimilate in un'unica formula organizzativa, ma devono essere valutate singolarmente in modo specifico, al fine di trovare la migliore modalità operativa per garantire una riapertura sicura e efficace dal punto di vista della qualità assistenziale.

Bisogna anche considerare che dovranno essere effettuate le opportune azioni per la preparazione/allestimento dei locali nei quali verranno erogate le attività secondo le necessità correlate alle nuove modalità di utilizzo e la sanificazione dei medesimi.

Ciascuna Zona distretto/SdS, in collaborazione con la Azienda USL di riferimento dovrà elaborare un piano di riapertura dei centri semiresidenziali presenti sul proprio territorio in modo da garantire, seppur gradualmente, la completa riapertura e fornire una risposta in termine di servizi offerti, in presenza e/o a distanza, a tutte le persone con disabilità in carico ai servizi.

Le presenti linee di indirizzo intendono fornire indicazioni per la riapertura, ancorché graduale, delle attività sopra richiamate al fine di supportare le famiglie che durante il periodo emergenziale si sono fatte carico completamente del gravoso e impegnativo lavoro di cura e di assistenza.

Resta inteso il pieno rispetto dei CCNL e il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali di settore e delle R.S.U., nel rispetto dei protocolli e degli accordi vigenti.

1. Tempistica

La riapertura delle attività, a seguito di specifici accordi tra i gestori dei servizi e le Zone

Distretto/SdS territorialmente competenti, è prevista **a partire dal 18 maggio e comunque entro il 1 giugno 2020** nel rispetto delle indicazioni di cui ai punti successivi.

2. Indicazioni preliminari

Prima della riapertura, al fine di garantire la necessaria sanificazione degli ambienti, deve essere prevista l'accurata pulizia dei locali e una corretta igiene delle superfici (con disinfettanti per superfici contenenti alcol al 70% - etanolo - oppure a base di ipoclorito di sodio allo 0,5% - candeggina).

Deve essere effettuata inoltre una frequente pulizia degli ambienti, la disinfezione di superfici toccate frequentemente e bagni, prestando particolare attenzione alle aree comuni.

Deve essere effettuata una frequente areazione dei locali.

Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione, che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore e consentono il ricambio dell'aria dell'edificio con l'esterno, mantenere attivi l'ingresso e l'estrazione dell'aria, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In questo periodo di emergenza per aumentare il livello di protezione, deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni nell'aria.

Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil, o termoconvettori), tenere spenti, se possibile, gli impianti per evitare il possibile ricircolo del virus SARS-CoV2 in aria. Se non è possibile tenere fermi gli impianti, pulire settimanalmente i filtri dell'aria, in base alle indicazioni fornite dal produttore.

3. Frequenza dei Centri da parte degli utenti e modalità di riapertura

Al fine di garantire il necessario distanziamento sociale, si dispone che le strutture debbano accogliere gli utenti prevedendo una flessibilità oraria e/o giornaliera organizzando l'accesso secondo turni mattutini/pomeridiani o la frequenza a giorni alterni o solo alcuni giorni nell'arco della settimana.

Per contingentare il numero degli ospiti dovrà essere data precedenza alle persone con disabilità il cui prolungato permanere al domicilio in concomitanza all'elevata complessità assistenziale sta causando problemi di tipo sanitario o sociale alla persona o alla famiglia.

Tale valutazione sarà effettuata dai servizi sociali in collaborazione con la famiglia e con il gestore del centro ovvero in collaborazione con la UVMD o con un rappresentante della stessa, tenendo conto del Progetto personalizzato della persona e prevedendo, ove possibile, attività complementari, anche utilizzando strumenti telematici, a completamento dell'orario di frequentazione abituale.

Nell'ambito della riprogrammazione delle modalità di erogazione delle prestazioni, i servizi territoriali potranno valutare la possibilità di accessi al domicilio da parte di operatori della struttura, così come previsto dalla Ordinanza del Presidente GR n. 12 del 15/03/2020, nonché dagli artt. 47 e 48 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia", per far fronte a esigenze di particolari utenti, e potranno disporre la prosecuzione e/o la attivazione di interventi da remoto, definendo i contenuti degli interventi medesimi.

Gli operatori che svolgono la loro attività al domicilio degli assistiti non potranno operare all'interno delle strutture.

In coerenza con le modalità concordate tra i servizi territoriali di zona/SdS e i gestori per la ripresa delle attività, dovranno essere definiti anche il profilo professionale e il numero degli operatori necessari in servizio presso la struttura in ciascuno dei vari successivi step operativi organizzati dal centro, fino alla ripresa a pieno regime delle attività.

Dovrà essere comunque effettuata per ciascun utente, da parte dei servizi territoriali di zona/SdS, in raccordo con i gestori, una verifica del programma individuale di attività e una sua eventuale rimodulazione.

Sarà comunque assicurata alla persona disabile, o alla famiglia, la facoltà di scegliere di differire il rientro in struttura, secondo una programmazione concordata con i competenti servizi territoriali.

4. Modalità di trasporto

Il trasporto degli utenti dal proprio domicilio alla struttura, e viceversa, deve essere effettuato nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento sociale; a tal fine possono essere organizzate modalità articolate di trasporto, differenziando le fasce orarie sia in entrata che in uscita dalla struttura, per evitare una compresenza sui mezzi che non consenta il rispetto delle norme di sicurezza, laddove non sia possibile l'aumento del numero dei mezzi stessi.

La flessibilità prevista al punto precedente rispetto alla frequenza delle strutture agevola comunque nel ridurre situazioni di assembramento sui mezzi.

All'interno dei mezzi di trasporto devono essere utilizzati, laddove possibile, idonee protezioni delle vie respiratorie (si veda punto 6).

Prima della riapertura delle strutture è necessario svolgere la pulizia straordinaria dei mezzi e prevedere la sanificazione quotidiana alla fine di ogni giornata.

L'operatore che accompagna gli utenti deve essere dotato di termoscan e, prima di far salire l'utente sul mezzo, misura la temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso sul mezzo.

Possono essere previste anche soluzioni che consentano il trasporto degli utenti effettuato dalla famiglia, quando questa scelga questa opzione e previa condivisione delle modalità con i servizi territoriali di zona/SdS e i gestori dei servizi.

Possono altresì essere previste soluzioni che consentano il trasporto degli utenti effettuato dagli stessi operatori del servizio di centro diurno per limitare ulteriormente i contatti, previa condivisione delle modalità con i servizi territoriali di zona/SdS e i gestori dei servizi.

5. Ingresso degli ospiti nella struttura

È necessario predisporre un solo punto di accesso (denominato access point). Qualora la struttura abbia più accessi tutti quelli non identificati come "access point" devono rimanere chiusi garantendone comunque la fruibilità in caso di emergenza.

Un operatore all'ingresso indossa mascherina chirurgica e guanti e misura la temperatura corporea, con termometro dedicato, a ciascuna persona che entra in struttura (se questo non è già stato fatto prima dell'arrivo). Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso.

All'access point deve essere allestita una postazione con gel o soluzione idroalcolica.

Ad ogni ospite sarà effettuato dalle Aziende USL territorialmente competenti e a loro carico, il test sierologico che sarà ripetuto con cadenza quindicinale.

Solo a seguito di esito negativo l'ospite sarà ammesso in struttura.

6. Permanenza all'interno della struttura

L'operatore fa indossare la mascherina chirurgica all'ospite fermo restando quanto disposto dall'art 3, comma 2, del DPCM 26 aprile 2020 "Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.".

Gli operatori dovranno indossare mascherina chirurgica e guanti durante le attività. Nel caso in cui si trovino in contatto con ospiti che non tollerano la mascherina chirurgica, dovranno indossare mascherine FFP2 /FFP3.

È necessario organizzare le attività di animazione e socio educative prevedendo piccoli gruppi e rispettando la distanza di sicurezza prevista dalle disposizioni vigenti.

Laddove, a fronte di una tipologia di utenza con elevata complessità assistenziale, sia impossibile il lavoro in gruppo nel rispetto delle misure sopra richiamate, si dovrà adottare una modalità di interazione ospite-operatore in rapporto di 1 a 1.

In merito alla gestione dei pasti, dovranno essere messe in atto misure che consentano di ridurre al minimo la compresenza degli utenti nei locali adibiti a mensa, prevedendo una turnazione degli ospiti, una adeguata areazione dei locali, una corretta sanificazione degli ambienti prima di ogni turno di accesso. E' necessario che sia effettuata la pulizia/disinfezione dei tavoli dopo ogni singolo pasto.

Deve in ogni caso essere garantito il necessario distanziamento sociale secondo le vigenti disposizioni.

7. Disposizioni per gli operatori

Le Aziende USL di riferimento effettueranno, con le stesse modalità di cui al punto 5, i test sierologici agli operatori della struttura (Ordinanza del Presidente GR n. 23 del 03/04/2020).

La dotazione e l'utilizzo dei DPI devono essere gestiti secondo le indicazioni nazionali e le ordinanze regionali. I DPI sono distribuiti alle Aziende ed Enti del SSR è effettuata con cadenza giornaliera dall'ESTAR, con consegna ai Direttori di Presidio e Responsabili di Zona distretto/SdS che si faranno carico della fornitura ai Centri Diurni (Ordinanza del Presidente GR n. 18 del 25/03/2020).

8. Formazione del personale e aggiornamento Documento Valutazione dei Rischi

Deve essere garantita una adeguata formazione preventiva e in itinere del personale per la corretta adozione delle precauzioni standard e delle procedure di utilizzo dei DPI.

I gestori privati dei servizi dovranno provvedere, prima della riapertura del centro, all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi tenendo conto delle procedure per la riduzione del rischio da COVID-19, individuate, in coerenza con le presenti linee guida, nel protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19, da definirsi attraverso il confronto con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro e condiviso con i R.L.S..

Per le strutture socio-sanitarie è raccomandato di individuare un referente per la prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) e un referente sanitario specificatamente per COVID-19 adeguatamente formati ed addestrati che possano fare riferimento ad un comitato multidisciplinare di supporto nell'ambito della struttura o a livello aziendale in stretto contatto con le autorità sanitarie locali, che lavori con il medico competente e i referenti del rischio clinico e del rischio infettivo dell'azienda sanitaria di riferimento.

Il referente assicura, in qualità di referente COVID-19, il coordinamento di tutti gli interventi e garantisce un flusso informativo efficace e i rapporti con gli Enti e le Strutture di riferimento (Dipartimento di Prevenzione, Distretti e Aziende Sanitarie), la pianificazione e il monitoraggio delle soluzioni organizzative appropriate e sostenibili, garantisce le misure igienico-sanitarie e la sanificazione degli ambienti specifici.

Il referente COVID-19 assicura inoltre un confronto costante con le rappresentanze sindacali aziendali, il R.L.S., e le altre figure della sicurezza aziendale.

9. Ulteriori disposizioni

Particolare riguardo dovrà essere riservato alle strutture semiresidenziali ubicate all'interno di strutture residenziali o comunque contigue.

In questi casi dovrà essere garantito un accesso al centro, obbligatoriamente distinto e separato, ad

uso esclusivo degli ospiti e degli operatori organizzato secondo quanto disposto al precedente punto 5.

Gli operatori dovranno svolgere la loro attività solo ed esclusivamente nella struttura semiresidenziale dove non dovranno prestare servizio operatori che lavorano anche nella struttura residenziale collegata. Tutte le attività dovranno essere svolte in ambienti ad uso esclusivo, evitando la condivisione di locali e attrezzature con la struttura residenziale collegata.

Dovrà essere evitata qualsiasi situazione di promiscuità sia rispetto agli operatori, sia rispetto agli ospiti.

In assenza dei suddetti requisiti non sarà possibile la riapertura della struttura.

10. La comunicazione

Per dare un sostegno concreto ai familiari di persone con disabilità spesso gravi, che stanno facendo i conti ormai da diverse settimane con la gestione di una quotidianità spesso complicata, durante la fase di graduale riapertura delle attività e dei servizi, è essenziale garantire costantemente la trasmissione delle informazioni fondamentali attraverso la necessaria attivazione di canali di comunicazione e di assistenza.

Dovrà essere altresì garantito il coinvolgimento delle famiglie che avessero necessità di un confronto e di un supporto, attivando le modalità più opportune attraverso le quali i servizi potranno essere vicini alle famiglie per supportarle nella gestione del 'care' quotidiano.

Riferimenti utili:

<https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus>

Dove è possibile trovare i seguenti approfondimenti:

Raccomandazioni per gli operatori sanitari e per l'accesso alle strutture

Informazioni e comportamenti generali da tenere presenti per chiunque acceda alle strutture sanitarie, siano essi operatori, pazienti o visitatori.

- [Regole di comportamento generali da applicare in tutti i setting clinico-assistenziali](#)
- [Regole di comportamento per la protezione e prevenzione](#)
- [Come comunicare con i pazienti COVID-19 sospetti](#)
- [I 5 momenti per l'igiene delle mani](#)

Regole minime di comportamento per operatori sanitari per protezione e prevenzione

Relative a uso dei DPI nelle "Operazioni di trasporto con autoveicoli o barella percorsi interni", "Attività di pronto soccorso", "Attività di degenza COVID", "Attività di T.I. COVID" e "Attività svolte al domicilio del paziente"

- [Uso dei DPI nelle procedure suddette \(aggiornato al 31 marzo 2020\)](#)

Regole per le strutture sociosanitarie (RSA e RSD)

- [Indicazioni per la gestione percorso COVID + Checklist autovalutazione monitoraggio azioni](#)
- [Comportamenti per l'accesso](#)
- [Comportamenti generali](#)
- [Comportamenti da seguire \(per i residenti\)](#)

Inoltre si segnala il link dove poter trovare l'elenco delle Ordinanze emanate dalla Regione Toscana per l'emergenza relativa al Coronavirus:

<https://www.regione.toscana.it/-/ordinanze-della-regione-toscana>

Infine si segnalano le pagine pubblicate dall’Agenzia Regionale di Sanità per ulteriori approfondimenti:

<http://www.valoreinrsa.it/news/378-coronavirus-emergenza-rsa-rsd-indicazioni-regione-toscana-assistenza-anziani-disabili.html>

<http://www.valoreinrsa.it/news/374-coronavirus-buone-pratiche-raccomandazioni-operatori-rsa-toscana.html>

Allegato B

Risorse per l'attuazione del Protocollo operativo per il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori finalizzato alla riapertura delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità, ai sensi dell'art. 8 del DPCM 26 aprile 2020

Az. USL	Zona Distretto/SdS	Risorse	
Az. USL Toscana Centro	Empolese Valdarno Valdelsa	€ 194.563,50	€ 1.310.040,30
	Fiorentina Nord-Ovest	€ 168.355,60	
	Fiorentina Sud-Est	€ 148.485,30	
	Firenze	€ 304.725,60	
	Pistoiese	€ 138.455,70	
	Pratese	€ 207.298,20	
	Mugello	€ 51.356,40	
	Valdinievole	€ 96.800,00	
Az. USL Toscana Nord-Ovest	Livornese	€ 140.725,60	€ 1.021.144,50
	Pisana	€ 162.429,80	
	Alta Val di Cecina Valdera	€ 112.245,40	
	Elba	€ 25.701,00	
	Valli Etrusche	€ 111.294,60	
	Lunigiana	€ 42.958,00	
	Piana di Lucca	€ 135.851,20	
	Valle del Serchio	€ 44.745,30	
	Versilia	€ 131.398,20	
	Apuane	€ 113.795,40	
Az. USL Toscana Sud-Est	Aretina Casentino Valtiberina	€ 157.232,80	€ 668.815,20
	Amiata Grossetana Colline Metallifere Grossetana	€ 137.809,00	
	Senese	€ 101.670,00	
	Valdarno	€ 76.871,70	
	Alta Val d'Elsa	€ 50.832,70	
	Amiata Senese e Valdorcia Valdichiana Senese	€ 62.422,00	
	Val di Chiana Aretina	€ 41.515,00	
	Colline dell'Albegna	€ 40.462,00	
	TOTALE	€ 3.000.000,00	